



Ministero delle politiche agricole alimentari forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Decreto n. 9301203 del 9.11.2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);

VISTO l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 89;

VISTO il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 al n. 146;

VISTO il D.P.R. del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2020 al n. 75, con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;

VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10.09.2020 al n. 832, con il quale è stato conferito al Dr. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;



Ministero delle politiche agricole alimentari forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il decreto n. 93604 del 28 dicembre 2017 di conferimento alla dr. Stefania Mastromarino dell'incarico di direzione dell'Ufficio dirigenziale PQAI VII – “*Corse e manifestazioni ippiche*”, nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, registrato alla Corte dei Conti il 6 febbraio 2018 visto n. 78;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2070 del 25 febbraio 2020, registrata dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2020, al n. 141, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020;

VISTI gli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale Corse al Trotto, degli articoli 9 e 15 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano, degli articoli 17 e 22 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e degli articoli 11 e 16 del Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale Cavallo Italiano, in materia di concessione e rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*);

VISTI gli articoli 38, 51, 67 e 79 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia, gli articoli 30, 38 e 50 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano ed agli articoli 34, 41 e 53 del Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, l'articolo 20 del Regolamento delle Corse al trotto, in materia di rinnovo delle patenti/licenze;

VISTO il decreto del 21 dicembre 2017 n. 92796 con il quale sono stati stabiliti gli importi dovuti per attività amministrativa, per l'ottenimento della concessione e del rinnovo delle autorizzazioni a far correre cavalli di proprietà (*concessione/rinnovo colori*), delle abilitazioni a montare/guidare o allenare, per la registrazione dei cavalli ed altre attività, per multe e depositi, nel rispetto delle specificità dei singoli settori di attività di corse al trotto ed al galoppo piano ed ostacoli oggi sottoposti alla disciplina di quattro Regolamenti delle Corse;

PRESO ATTO che, l'evoluzione delle procedure informatiche e l'inserimento del servizio PAGO PA rendono obsoleta la disposizione contenuta all'Art. 11 del citato decreto che prevede “*Le Società di corse sono abilitate alla registrazione dei rinnovi a sistema, previa istruttoria delle stesse, a supporto degli uffici dell'Amministrazione ai quali deve essere trasmessa tutta la documentazione e che provvederanno alla verifica e alla convalida finale dei dati inseriti.*” e che “*Gli uffici preposti provvederanno a curare, con circolare esplicativa, la divulgazione del presente provvedimento*”;

PRESO ATTO che il suddetto decreto ha fissato, altresì, al 30 novembre il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo a partire da quelle relative all'anno 2019;

PRESO ATTO delle misure adottate dal Governo ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, da ultimo con DPCM 3 novembre 2020 e delle difficoltà economiche e sociali del Paese conseguenti alla pandemia in atto;

RITENUTO che tale situazione stia influenzando in maniera rilevante anche sul settore ippico con possibili riflessi sulla capacità degli operatori ippici di adempiere alle scadenze inerenti ai rinnovi colori e licenze;

RITENUTO, per quanto suddetto, di dover prorogare il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*), prevedendo che:

- le istanze di rinnovo delle autorizzazioni a correre, in scadenza, devono essere presentate entro il termine 31 marzo 2021. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre 2021, pena la decadenza dell'autorizzazione;
- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile;



Ministero delle politiche agricole alimentari forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PRECISATO che i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori già emessi non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell'autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (*rinnovo colori*) al 31 marzo 2021;

RITENUTO, pertanto, necessario che per la partecipazione a corse all'estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2020 debba essere presentata una nuova apposita richiesta di temporanea esportazione, restando esclusa la possibilità di proroga dei certificati già emessi;

CONSIDERATO che i certificati di temporanea esportazione che saranno emessi a seguito di nuova richiesta avranno scadenza il 31 marzo 2021 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l'anno 2021, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall'emissione degli stessi per le scuderie che hanno rinnovato i colori;

RITENUTO, altresì, di dover fissare al 31 marzo 2021 anche il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, stabilendo che, in caso di proposizione della richiesta suddetta successivamente alla data del 31 marzo 2021, l'importo dovuto sarà raddoppiato, facendo salvo che in assenza di rinnovo dell'autorizzazione non si può prendere parte a corse.

DECRETA

Art. 1

È prorogato il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*), secondo le seguenti modalità:

- le istanze di rinnovo, delle autorizzazioni in scadenza, devono essere presentate entro il termine del 31 marzo 2021. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre 2021, pena la decadenza dell'autorizzazione;
- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile.
- i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori con scadenza 31 dicembre 2020 non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell'autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (*rinnovo colori*) al 31 marzo 2021;
- per la partecipazione a corse all'estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2020, deve essere presentata nuova apposita richiesta di esportazione. I certificati avranno scadenza 31 marzo 2021 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l'anno 2021, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall'emissione degli stessi per le scuderie in regola con il rinnovo dei colori.

Art. 2

È prorogato il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, secondo le seguenti modalità:

- le istanze devono essere presentate entro il termine del 31 marzo 2021. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato;



Ministero delle politiche agricole alimentari forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Qualsiasi violazione sarà sanzionata sulla base di quanto stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

Art. 3

È abrogato l'Art. 11 del decreto del 21 dicembre 2017 n. 92796.

Il Direttore generale
Oreste Gerini
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)